



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

4° Settore – Area Tecnica

Protocollo da Pec

Al **Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Direzione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
PEC: va@pec.mite.gov.it

OGGETTO: [ID:10832] Progetto di impianto agrivoltaico di potenza massima pari a 41,54MWp con sistema di accumulo elettrochimico di potenza pari a 20MW per 4 ore e relative opere di connessione nel comune di Chiaravalle (AN). Procedimento di VIA – PNIEC. Proponente: Blusolar Chiaravalle 1 srl
Riscontro nota ns. prot. n. 7936 del 10/04/2024 – Parere

Con riferimento alla Vs. nota acquisita al protocollo comunale al n. 7936 del 10/04/2024 relativa alla "Comunicazione procedibilità istanza, responsabile del procedimento e pubblicazione documentazione" per il procedimento in oggetto, si forniscono di seguito le valutazioni tecniche per quanto di nostra competenza.

In sintesi l'intervento consiste nella realizzazione di impianto agrivoltaico ad inseguimento monoassiale a terra di potenza di picco pari a 41,540 kW, con sistema di accumulo elettrochimico di potenza pari a 20Mw per 4 ore su terreni agricoli a nord del centro abitato di Chiaravalle, tra via San Bernardo e l'autostrada adriatica A14. I terreni coinvolti hanno un'estensione di circa 52,5 ettari con accesso da via San Bernardo e sono distinti al catasto terreni al foglio 6 particelle 337-339-442-502 e al foglio 7 particelle 9-12-208-310. L'elettrodotto sarà realizzato con cavidotto del tipo interrato e avrà lunghezza totale pari 5 km, dal sito dell'impianto raggiungerà la nuova sottostazione elettrica che sarà realizzata nell'area distinta al Fg 20 Particella 191 per poi proseguire fino alla stazione elettrica denominata "Camerata Picena". L'elettrodotto interesserà pertanto anche il territorio del comune di Camerata.

Si riporta di seguito la normativa urbanistica e i vincoli insistenti nelle tre principali aree oggetto di intervento.

L'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici (Fg 6 Part 337-339-442-502 e Fg 7 Part 9-12-208-310) ai sensi del PRG vigente del Comune di Chiaravalle, adeguato al PPAR e approvato con D.G.R.

n.2199 del 29/07/1996 e successive varianti, ricade per intero in **zona E - agricola** normata dall'art. 6.8 delle NTA.

La proprietà ricade inoltre in aree soggette a vincoli diversi e specificatamente:

- per intero negli **Ambiti di tutela della pianura di salvaguardia da eventi alluvionali**, art.4/bis delle NTA
- in parte nell'**Ambito di Rispetto Cimiteriale – Fc** (200m), art. 10.2 delle NTA
- in parte nella **Fascia di rispetto stradale** (20m) art. 9.5 delle NTA
- in parte nell' **Ambito rispetto degli Elettrodotti** art. 10.5 delle NTA
- in parte nell'**Ambito di tutela dei fabbricati rurali** (50m - art. 15 c.5 L.R. 13/1990) relativo agli edifici n. 64 e 69 censiti tra gli "Edifici agricoli che rivestono valore storico e architettonico".

Non ricade negli ambiti definitivi di tutela paesistico-ambientale (P.P.A.R.).

Non ricade, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Marche, nelle aree a rischio.

Ricade, ai sensi del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), per intero nell'Ambito "V" Pianure e Terrazzi Alluvionali e all'interno della fascia della continuità naturalistica.

Da quanto si evince dagli elaborati di progetto, si ritiene opportuno segnalare che:

- Ai fini della tutela dei manufatti agricoli censiti come beni culturali, nonostante l'installazione dei pannelli fotovoltaici non costituisca "nuova costruzione", si ritiene opportuno che gli stessi siano collocati al di fuori dell'ambito di tutela individuato dalla L.R. 13/90 che prevede l'inedificabilità per una distanza di 50m dagli edifici
- Il progetto prevede la costruzione di una stalla a supporto dell'attività di allevamento, nel caso in cui sia accertato che questa possa essere configurata come opera connessa all'impianto fotovoltaico, si ritiene che la stessa debba essere realizzate con le caratteristiche tipologiche prescritte dalla L.13/90
- Il rispetto delle fasce di rispetto stradale e degli elettrodotti dovrà essere dimostrato con apposita planimetria quotata
- Le recinzioni dovranno essere realizzate nel rispetto del "Regolamento comunale per la realizzazione dei interventi minori" art. 13 comma 2.3
- Nella fascia di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934 l'intervento può essere consentito, ma necessita di valutazioni tecnico discrezionali. Si ritiene che le stesse siano state effettuate contestualmente al rilascio del titolo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico esistente in adiacenza a quello oggetto di intervento
- il progetto dell'impianto fotovoltaico avendo superficie riflettente di estensione superiore a 500mq, sarà soggetto alla richiesta di parere preventivo all'ENAC per la valutazione della verifica del fenomeno di abbagliamento ai sensi dell'art. 3 delle NTA del Piano di Rischio Aeroportuale approvato con DCC 44/2017.

Ai fini della verifica dell'idoneità dell'area ai sensi del D.Lgs. 199/2021 si segnala che all'interno del Cimitero Comunale, ubicato a ridosso dell'area interessata dall'impianto, è presente una Chiesa di

proprietà comunale con più di 70 anni pertanto, nelle more della verifica di interesse culturale, è vincolata come "bene culturale" ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004.

Inoltre dal sito <http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html> risulta che la proprietà privata distinta al Foglio 11 Particella 165 sia individuata come "bene culturale", il comune non è a conoscenza di un decreto di vincolo in merito, ma sta procedendo con la verifica della sussistenza dello stesso con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

L'area in cui verrà realizzata la sottostazione e il sistema di accumulo (BESS) (Fg 20 Part 191) ai sensi del PRG vigente del Comune di Chiaravalle, adeguato al PPAR e approvato con D.G.R. n.2199 del 29/07/1996 e successive varianti, ricade per intero in **zona E - agricola** normata dall'art. 6.8 delle NTA.

La proprietà ricade inoltre in aree soggette a vincoli diversi e specificatamente:

- per intero negli **Ambiti di tutela della pianura di salvaguardia da eventi alluvionali**, art.4/bis delle NTA
- in parte nella **Fascia di rispetto stradale** (40m) art. 9.5 delle NTA
- in parte nell' **Ambito rispetto degli Elettrodotti** art. 10.5 delle NTA

Da quanto si evince dagli elaborati di progetto, si ritiene opportuno segnalare che:

- nel piano di dismissione dell'impianto (elaborato R.06/ARCH) è riportato che "a fine esercizio del parco fotovoltaico, ci sarà la fase di dismissione dell'impianto con la contestuale rimessa in pristino dei luoghi" non è però chiaro se si intende ripristinare lo stato dei luoghi anche per quanto riguarda l'area in cui verrà realizzata la sottostazione e il sistema di accumulo. Tali opere si ritengono conformi al prg esclusivamente in caso siano opere connesse all'impianto fotovoltaico e pertanto soggette alla stessa temporaneità, in caso contrario è necessaria una variante al prg. L'area attualmente non è nella disponibilità della ditta proponente.
- non è stata verificata l'idoneità dell'area ai sensi del D.Lgs 199/2021.

L'elettrodotto attraversa invece diverse zone del prg vigente, trattandosi di impianti tecnologici con cavidotti interrati su strade esistenti si ritiene che l'intervento sia compatibile con le vigenti norme urbanistico-edilizie.

In fine si segnala che l'intervento dovrà essere conforme alla L.R. 4/2024 e le prescrizioni tecniche di cui all'allegato 2 della DACR 13/2010.

/CC

Chiaravalle, 30/04/2024

Mirco Girini
30.04.2024
16:35:07
GMT+01:00



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
- Area Tecnica -

Dott. Ing. Mirco Girini

La presente nota è stata firmata digitalmente, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modifiche ed integrazioni, e delle regole tecniche per la firma digitale attualmente vigenti.